

591.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 6 – Rinnovo dei contratti dei dirigenti pubblici) .....	11
Missioni vevoli nella seduta del 28 settembre 1999 .....	3	(Sezione 7 – Rideterminazione delle dotazioni organiche e istituzione dei « Servizi di controllo interno » nelle pubbliche amministrazioni) .....	11
Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 8 – Identificazione dei dipendenti pubblici interpellati per telefono) .....	12
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pena) .....	5	(Sezione 9 – Giacimenti petroliferi in Basilicata) .....	12
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 10 – Discarica di Montecorvino Pugliano – Salerno) .....	13
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	6	<b>Disegno di legge S. 2935 (approvato dal Senato) n. 5507</b> .....	17
(Sezione 1 – Regolamentazione dei servizi Audiotex) .....	6	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	17
(Sezione 2 – Agevolazioni tariffarie telefoniche per le imprese editrici) .....	7	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	17, 18
(Sezione 3 – Chiusura di sedi dell'ente Poste italiane in Molise) .....	8	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	18, 19
(Sezione 4 – Trasmissione del notiziario di Rai international in lingua turca) .....	8	(Sezione 4 – Articolo 4, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	21, 22
(Sezione 5 – Contratto del comparto « Ministeri » per gli anni 1998-2001) .....	9	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	22
		(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamento) .	23
		(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamenti) ..	23, 24
		(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	24, 25

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

	PAG.		PAG.
(Sezione 9 — Articolo 9 ed emendamento) .	25, 26	(Sezione 19 — Articolo 19 ed emendamenti) ..	32, 33
(Sezione 10 — Articolo 10) .....	26	(Sezione 20 — Articolo 20 ) .....	33
(Sezione 11 — Articolo 11 ed emendamenti) ..	26	(Sezione 21 — Articolo 21 ed emendamento) .	34
(Sezione 12 — Articolo 12, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	27	(Sezione 22 — Articolo 22 ) .....	34
(Sezione 13 — Articolo 13 ed emendamenti) ..	29	(Sezione 23 — Articolo 23 ed emenda- mento) .....	35
(Sezione 14 — Articolo 14 ed emendamento) .	30	(Sezione 24 — Articolo 24 ) .....	35
(Sezione 15 — Articolo 15 ed emendamenti) ..	30, 31	(Sezione 25 — Articolo 25 ) .....	36
(Sezione 16 — Articolo 16 ed emendamenti) ..	31	(Sezione 26 — Articolo 26, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	36
(Sezione 17 — Articolo 17 ed emendamenti) ..	31	(Sezione 27 — Articolo 27, emendamento ed articoli aggiuntivi) .....	38, 39
(Sezione 18 — Articolo 18 ed emendamenti) ..	32		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 28 settembre 1999.**

Aleffi, Angelini, Bampo, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Romano Carratelli, Savarese, Scoca, Sinisi, Treu, Vigneri, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Acquarone, Aleffi, Angelini, Bampo, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Brunetti, Cardinale, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pinza, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Romano Carratelli, Savarese, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

S. 3562 — CERULLI IRELLI e SODA: « Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non

parlamentari » (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (4836-B) *Parere della V Commissione;*

*III Commissione (Esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998 » (6312) *Parere delle Commissioni I, II, V e VI;*

*VI Commissione (Finanze):*

« Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999 » (6329) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV;*

*VII Commissione (Cultura):*

CARLI e EVANGELISTI: « Norme per il recupero, il sostegno e lo sviluppo dei sistemi culturali ed ambientali montani e dei territori confinanti » (6108) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*XI Commissione (Lavoro):*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Adeguamento delle pensioni di reversibilità in presenza di familiari conviventi con gravissima disabilità » (6319) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XII;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

GALLETTI e PROCACCI: « Disposizioni per l'introduzione dell'alimentazione bio-

logica nelle mense scolastiche » (5896) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

*Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa)*:

FRATTINI: « Modifiche all'ordinamento del personale della polizia di Stato e ruoli equiparati delle Forze di polizia civili e militari » (6148) *Parere delle Commissioni II, V e XI*.

#### **Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente.**

A norma dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge, già assegnate alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), sono deferite, in sede referente, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa), che ne hanno fatto richiesta, per consentirne l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77 del regolamento con le proposte di legge nn. 6249, 4107, 4320:

SBARBATI: « Istituzione di un ruolo ad esaurimento per talune categorie di personale dirigente della polizia di Stato » (658) *Parere delle Commissioni V e XI*;

MESSA ed altri: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei vice commissari d'indagine della Polizia di Stato » (1657) *Parere delle Commissioni V e XI*;

TARDITI ed altri: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei sottotenenti d'indagine della Polizia di Stato » (1856) *Parere delle Commissioni II, V e XI*;

CICU ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia » (2717) *Parere delle Commissioni II e V*;

ANGHINONI ed altri: « Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di

concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia dello Stato » (2857) *Parere delle Commissioni V e XI*;

ALBANESE ed altri: « Istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato » (2935) *Parere delle Commissioni V, VII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia di previdenza)*;

STORACE: « Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di sicurezza pubblica e di coordinamento delle forze di polizia » (2978) *Parere delle Commissioni II, V, VI e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia previdenziale)*;

CACCAVARI ed altri: « Istituzione di un ruolo ad esaurimento dei dirigenti superiori della Polizia di Stato » (3329) *Parere delle Commissioni V e XI*;

FRATTINI: « Disciplina dell'accesso al Gruppo sportivo della Polizia di Stato e disposizioni per promuovere l'attività sportiva del personale della Polizia di Stato » (4516) *Parere delle Commissioni V, VII e VIII*;

MIGLIORI e DELMASTRO DELLE VE-DOVE: « Istituzione del ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato » (4714) *Parere delle Commissioni V e XI*.

TARDITI: « Istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato » (5748) *Parere delle Commissioni V, VII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)*;

CAROTTI: « Delega al Governo per il riordino della carriera dei funzionari direttivi e dirigenti della Polizia di Stato » (6125) *Parere delle Commissioni II, V, VI, (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)*;

RUSSO ed altri: « Istituzione della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza della polizia di Stato » (6182) *Parere delle*

Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);

BASTIANONI ed altri: « Disposizioni in materia di ordinamento dei ruoli non direttivi della Polizia di Stato e dei ruoli equiparati delle Forze di polizia » (6187) *Parere delle Commissioni II, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

**Annuncio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità**

Con lettera pervenuta in data 27 settembre 1999, il deputato Vittorio SGARBI

ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Brescia, n. 1337/99 R.G.N.R. - n. 2184/99 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

### *(Sezione 1 – Regolamentazione dei servizi Audiotex)*

#### **A) Interrogazione:**

TARADASH. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia si trova in una situazione di assoluta inadeguatezza rispetto alle normative e direttive europee in relazione alla regolamentazione dei servizi Audiotex: infatti si è ritenuto di inibire l'accesso ad alcuni servizi perché ritenuti immorali e si è ritenuto di restringere l'accesso ad altri servizi impedendone l'uso a tutti gli utenti con la sola esclusione di coloro che ne facessero espressa richiesta;

attualmente sono in attività due tipologie di codici e, cioè, quelli con prefisso 144, per il cui uso ogni utente deve effettuare una macchinosa procedura al fine di richiederne ed ottenerne il funzionamento, e quelli con il prefisso 166 dai quali sono però esclusi servizi riconosciuti di pubblica utilità o socialmente rilevanti quali psicologia piuttosto che astrologia, cartomanzia, semplice conversazione per pura compagnia;

gli utenti interessati (milioni) ed associazioni di categorie come l'Unisa hanno in ogni sede rappresentato l'opportunità e la semplicità di risolvere il problema con i cosiddetti codici di autodisabilitazione e cioè fornendo ad ogni utente un codice da digitare sulla stessa tastiera del telefono

per abilitare o disabilitare l'accesso ai servizi stessi, per esempio per inibirne l'uso ai minori, familiari o dipendenti;

l'attuale stato di cose compromette concretamente la sopravvivenza di migliaia di operatori addetti al settore e delle imprese esercenti il servizio in concessione (centinaia di milioni investiti per ogni centro servizi, iniziali stimoli ad ampliare ed assumere personale e poi il crollo verticale di profitti con conseguenti fallimenti o licenziamenti);

la legge n. 650 del 23 dicembre 1996, prevedeva un regolamento riguardante norme di accesso ai servizi Audiotex che doveva essere emanato entro il 23 marzo 1997;

tale regolamento è stato poi emanato, ma è ben lungi dall'essere pubblicato ed applicato per le pretestuose lungaggini della Telecom tanto che non se ne prevede una concreta attuazione prima della primavera del 1999, e cioè dopo due anni dalla data di emanazione decretata della legge n. 650;

nelle more i centri servizi esteri (e quindi spesso con cointeressenza Telecom) continuano a svolgere tanto i « vietati » servizi erotici che quelli di cartomanzia, astrologia, « chat line » ed altro, incrementando l'esportazione di valuta e concorrendo a decretare il definitivo fallimento delle imprese italiane;

tale situazione e comportamento della Telecom fa ravvisare una concor-

renza sleale e ribalta i principi di incentivo all'imprenditorialità ed occupazione tanto vantati dal Governo;

la stessa suprema Corte di cassazione ha più volte ribadito con numerose sentenze che possono considerarsi lecite e normali attività professionali quelle di astrologia, cartomanzia, pronostici di lotto, totocalcio e simili —;

se il comportamento della Telecom Italia sia o meno giuridicamente corretto;

se sia possibile un'immediata pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e un'effettiva e concreta entrata in vigore del regolamento;

se sia possibile inserire (con metodo ampliativo o interpretativo) nelle tabelle riguardanti i servizi relativi ai codici con prefisso 166 anche quelli riguardanti astrologia, cartomanzia, pronostici di lotto, totocalcio e simili anche in viva voce nonché i servizi di « chat line »;

quali siano gli eventuali ostacoli a che l'entrata in vigore di tali norme sia immediata onde evitare le migliaia di licenziamenti e di fallimenti di impresa, il tutto previo accertamento della effettiva difficoltà tecnica sempre invocata da Telecom Italia;

perché la Telecom Italia proponga ostacoli di natura tecnica laddove tali problemi non vengono affatto sollevati per l'analogo servizio di abilitazione e disabilitazione, già da anni disponibile per la telefonia mobile;

se sia possibile concertare con il Ministro dell'interno e con gli organi della Polizia postale una soluzione che ponga termine alla politica recentemente messa in atto per penalizzare la pressoché totalità dei centri servizi, dal momento che, proprio in questi giorni, si stanno disponendo sanzioni estreme nei confronti di quegli operatori che esercitano o sono sospettati di esercitare la fornitura di servizi che il nuovo regolamento dovrà prevedere come assolutamente leciti.

(3-02082)

(17 marzo 1998)

**(Sezione 2 – Agevolazioni tariffarie telefoniche per le imprese editrici)**

**B) Interrogazione:**

TARADASH. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

agli organi di stampa è riconosciuto il diritto alle agevolazioni tariffarie telefoniche ex articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49;

l'articolo 4, comma 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1983 prevede la presentazione della domanda al gestore competente corredata di idonea certificazione attestante l'iscrizione al registro nazionale della stampa, requisito essenziale per usufruire delle agevolazioni per l'editoria;

l'articolo 8, comma 3, del decreto medesimo prevede che il gestore competente accordi le agevolazioni appena in possesso della documentazione richiesta secondo le decorrenze previste dall'articolo 28, comma 4, della legge n. 416 del 1981 (primo giorno del mese successivo a quello della richiesta);

l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria provvede a rilasciare alle testate giornalistiche il certificato di iscrizione solo dopo vari mesi dalla richiesta;

il gestore della telefonia, nello specifico la Telecom Italia spa, non riconosce le agevolazioni alle imprese editrici se non dopo aver materialmente ricevuto il certificato di iscrizione al registro nazionale della stampa;

la Telecom Italia spa riconosce le agevolazioni sulla base delle indicazioni imposte dal ministero delle comunicazioni;

il diritto alle agevolazioni nasce con l'effettiva pubblicazione della testata da parte dell'impresa editoriale e non al momento del rilascio del certificato (che contiene anche il riferimento alla data di inizio della pubblicazione) —:

quali iniziative intenda adottare affinché sia garantito alle imprese editrici il riconoscimento delle agevolazioni da parte del gestore dalla data di inizio della pubblicazione delle testate giornalistiche e non solo dopo aver presentato il certificato di iscrizione della testata al registro nazionale della stampa, visto il notevole lasso di tempo che trascorre dalla presentazione della domanda di iscrizione all'effettivo rilascio del certificato.

(3-02666)

(15 luglio 1998)

**(Sezione 3 — Chiusura di sedi dell'ente Poste italiane in Molise)**

**C) Interrogazione:**

RICCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e per le riforme istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

dal primo febbraio 1999 è stata soppressa, in una visione « produttivistica », la sede Molise delle Poste spa (ex compartimento regionale) e contestualmente le due filiali di Campobasso e Isernia (ex direzioni provinciali) sono state trasferite alle dipendenze della direzione regionale Abruzzo e Molise, con sede in Pescara;

è questo l'ennesimo sopruso posto in essere ai danni di questa piccola, ma importante regione, che ha l'unico torto di avere un numero di abitanti molto modesto anche in relazione alla estensione del proprio territorio;

la soppressione della sede Molise delle poste segue una serie di soppressioni e ridimensionamenti che hanno riguardato

il distretto militare, l'Enel, l'azienda telefonica Telecom, le scuole, le preture, eccetera;

è ora prevista anche la soppressione dei presidi regionali per le aree di affari (servizi postali e servizi finanziari) delle Poste spa, che pure in un primo momento erano previsti dal progetto di ristrutturazione;

le conseguenze occupazionali sarebbero disastrose, ove si consideri che dal 1995 ad oggi le poste molisane hanno perso più di 400 posti di lavoro a seguito di precedenti interventi riorganizzativi, pur non diminuendo, anzi aumentando, il volume di affari;

il Molise, se deve continuare ad esistere, deve avere tutti i servizi essenziali, che consentano la sua autonomia, e pertanto più che di sopprimere i servizi esistenti, si dovrebbe parlare di istituire quelli che non ci sono —:

se ritengano che i presidi regionali per le aree di affari delle poste del Molise debbano essere conservati;

se il Molise, in quanto regione, abbia diritto ad avere tutti i servizi essenziali, a tutela e garanzia della propria autonomia, poiché, in caso contrario, tra gli obiettivi di questo Governo si dovrebbe includere quello della « soppressione » della regione Molise. (3-03566)

(10 marzo 1999)

**(Sezione 4 — Trasmissione del notiziario di RAI International in lingua turca)**

**D) Interrogazione:**

MANZIONE e VOLONTÈ. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

sabato 14 novembre 1998 i *media* danno la notizia che, in base a due mandati di cattura internazionali spiccati dalla Turchia e dalla Germania, nell'aeroporto

di Fiumicino viene arrestato il *leader* del Pkk, Abdullah Ocalan. La Turchia ne vuole l'estradizione, l'Italia non può concederla perché la legge italiana vieta l'estradizione in un Paese in cui per i reati contestati sia in vigore la pena di morte. Tra Italia e Turchia scoppia un caso diplomatico senza precedenti: più o meno ufficialmente Ankara invita i propri cittadini alla mobilitazione anti-italiana. Vi sono manifestazioni anti-italiane in ogni angolo del paese, i prodotti italiani vengono di fatto boicottati; la Farnesina invita i cittadini italiani a non recarsi in Turchia a meno che non sia strettamente necessario; viaggi turistici turchi in Italia vengono annullati;

sempre sabato 14 novembre 1998 il notiziario « Onda corta » in lingua turca, che *Rai International* irradia in virtù di una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, non va in onda perché l'unica traduttrice operante per questa lingua è nella giornata di riposo settimanale;

domenica 15 novembre 1998 lo stesso notiziario « Onda corta » non va in onda perché la stessa traduttrice operante per questa lingua è in riposo festivo;

lunedì 16 novembre 1998 il notiziario in lingua turca non va in onda per motivata assenza dal servizio della medesima traduttrice;

martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 novembre il notiziario non va in onda per gli stessi motivi fino a lunedì 23 novembre 1998. C'è da registrare, che al di là della contingenza politica, i notiziari in lingua turca da oltre due anni vanno in onda cinque giorni a settimana e non sette come da convenzione;

mentre in Turchia prende sempre più piede la propaganda anti-italiana, *Rai International* manda in onda il silenzio o meglio una copertura musicale *standard* per nove giorni di fila e poi per due giorni fissi alla settimana salvo imprevisti. Tutto questo è inoltre denunciato in un documento a firma dell'esecutivo delle rappre-

sentanze sindacali unitarie della Rai Saxa Rubra del centro di produzione radiotelevisiva —:

quali iniziative intenda assumere per superare le gravi disfunzioni registrate dal servizio pubblico radiotelevisivo rispetto a vicende che riguardano la politica estera, i rapporti internazionali nel delicato bacino del Mediterraneo e inoltre quali azioni intenda urgentemente avviare per garantire il rispetto delle convenzioni, che sono a carico del bilancio pubblico e quindi del contribuente italiano. (3-03111)

(1° dicembre 1998)

**(Sezione 5 – Contratto del comparto « Ministeri » per gli anni 1998-2001)**

### **E) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per la funzione pubblica, per sapere – premesso che:

l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), istituita con decreto legislativo n. 29 del 1993, ha sottoscritto con alcune sigle sindacali il contratto del comparto ministeri relativo al quadriennio 1998-2001, il cui *iter* procedurale stabilito dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni è in corso di perfezionamento;

il testo di tale contratto, all'articolo 38, prevede l'istituzione di una commissione paritetica per definire nell'ambito dell'area C, creata con l'articolo 13 dello stesso atto negoziale, la « distinta disciplina » introdotta all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 396 del 1997, escludendone l'applicazione nei confronti delle altre figure professionali, elencate nello stesso decreto legislativo n. 396 del 1997, che svolgono compiti di direzione (*ex* carriera direttiva), nonché di quel personale

che svolge attività professionali tecnico-scientifiche e di ricerca, provenienti dalla VII, VIII e IX qualifica funzionale;

presso alcune amministrazioni risulta siano state date disposizioni per dare attuazione a tale incompleta previsione contrattuale in contrasto con le norme vigenti per raccogliere la documentazione da portare all'esame della suddetta commissione paritetica —:

se il Governo abbia dato all'Aran direttive difformi dal testo normativo o se l'Agenzia abbia operato su basi autonome, in accordo con il consenso di alcune sigle sindacali, ponendo le premesse a sicure impugnative in sede giurisdizionale da parte delle altre rappresentanze del personale e dei singoli interessati;

se il Governo intenda integrare le direttive in precedenza date all'Aran, e in quali termini formali e temporali, per determinare la modifica del testo contrattuale citato nel senso imposto dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 396 del 1997), facendo rientrare tra i compiti della Commissione istituita ex articolo 38 quelli di definire la « distinta disciplina » anche per le altre figure professionali al momento non espressamente contemplate (quelle sopra richiamate con compiti di direzione, eccetera);

se l'Aran abbia dato precise disposizioni alle varie amministrazioni per raccogliere i dati relativi ai destinatari della distinta disciplina e, nel caso positivo, quali siano stati i riferimenti normativi o contrattuali indicati;

se sia stata già istituita presso l'Aran la Commissione paritetica prevista dall'articolo 38 del contratto, anticipando la conclusione dell'*iter* di approvazione del contratto collettivo nazionale di lavoro stesso, e quali componenti sindacali siano state eventualmente ammesse alla partecipazione dei lavori di tale Commissione.

(2-01614) « Tassone, Volontè, Teresio Delfino ».

(9 febbraio 1999)

TASSONE e VOLONTÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) istituita con decreto legislativo n. 29 del 1993;

tale agenzia ha sottoscritto il contratto del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001 con alcune sigle sindacali e non ancora si è concluso l'*iter* procedurale stabilito dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni;

nell'ambito di tali ipotesi contrattuali l'articolo 38 prevede l'istituzione di una commissione paritetica per definire nell'ambito dell'area C, creata con l'articolo 13 dello stesso Ccnl, la « distinta disciplina » prevista nell'articolo 3 comma 5, della legge n. 396 del 1997, escludendone l'applicazione nei confronti delle contemplate figure professionali che svolgono compiti di direzione provenienti dalla VII, VIII e IX qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

presso alcune amministrazioni risultano siano state date disposizioni per dare attuazione a tale incompleta previsione contrattuale in contrasto con le norme vigenti per raccogliere la documentazione da portare all'esame della suddetta commissione paritetica —:

quali indirizzi il Governo intenda impartire all'Aran per far integrare il testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro citato e inserire tra i compiti della Commissione ex articolo 38 quello di definire la distinta disciplina anche per le figure professionali che svolgono compiti di direzione;

se l'Aran abbia dato precise disposizioni alle varie amministrazioni per raccogliere i dati relativi ai destinatari della

distinta disciplina e, nel caso positivo, quali esse siano e i riferimenti normativi indicati;

se sia stata già istituita la commissione paritetica prevista dall'articolo 38 del contratto presso l'Aran, anticipandone la conclusione dell'*iter* di approvazione, e quali componenti sindacali siano state eventualmente ammesse alla partecipazione dei lavori di tale commissione.

(3-03355)

*(Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).*

**(Sezione 6 - Rinnovo dei contratti dei dirigenti pubblici)**

#### **F) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica, per sapere:

quali motivi ostino all'inizio delle trattative per il rinnovo dei contratti dei dirigenti;

se rispondano al vero le notizie che una parte della dirigenza generale verrà sottratta alla contrattazione;

se non ritengano, alla luce delle maggiori responsabilità richieste ai dirigenti, di incrementare gli stanziamenti di bilancio, così come fu promesso in una riunione con il Ministro Bassanini, tenutasi presso la funzione pubblica, sin dal maggio 1997;

se non ritengano, qualora rispondesse al vero la notizia di cui al secondo quesito, di voler sottrarre alla contrattazione tutta la dirigenza pubblica al fine di non vulnerare l'ordinamento contrattuale previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni.

(2-01577) « Tassone, Volontè, Di Nardo, Angeloni, Grillo ».

(27 gennaio 1999)

**(Sezione 7 - Rideterminazione delle dotazioni organiche e istituzione dei « Servizi di controllo interno » nelle pubbliche amministrazioni)**

#### **G) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO.  
— Al Presidente del Consiglio dei ministri. —  
Per sapere — premesso che:

la memoria del signor procuratore generale della Corte dei conti in sede di giudizio sul rendiconto generale dello Stato per il 1997 dedica un passaggio al ritardo in ordine all'attuazione di talune disposizioni recate dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

le amministrazioni che ancora non hanno adempiuto all'obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche sono: il ministero dell'interno, il ministero della giustizia, il ministero del bilancio e della programmazione economica, il ministero della pubblica istruzione e l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

le amministrazioni che ancora non hanno istituito il servizio di controllo interno o nucleo di valutazione, previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 sono le amministrazioni dell'ambiente, della difesa, della giustizia, mentre la Corte dei conti ha rilevato che il termine di adempimento del primo febbraio 1994 « è stato disatteso da gran parte delle amministrazioni pubbliche »;

la relazione del procuratore della Corte dei conti, peraltro, sempre in tema di adempimento dell'obbligo di istituzione del nucleo di valutazione, rileva come anche le amministrazioni adempienti abbiano in realtà istituito un servizio non idoneo a « fornire adeguate valutazioni basate sul confronto dei risultati raggiunti dall'azione amministrativa » —:

quali siano le ragioni dei gravi inadempimenti delle pubbliche amministra-

zioni, così come denunciate dal procuratore generale della Corte dei conti, e quali provvedimenti si intendano assumere per ottenere che, quanto meno, i ministeri siano rispettosi delle leggi dello Stato.

(3-02615)

(8 luglio 1998)

**(Sezione 8 – Identificazione dei dipendenti pubblici interpellati per telefono)**

**H) Interrogazione:**

SELVA. — *Al Ministro della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

accade di frequente che dipendenti pubblici, chiamati per telefono dai cittadini, si rifiutino di dare le loro generalità o semplicemente il loro numero di matricola;

i vigili urbani della centrale operativa di Roma, ad esempio, invocano, a giustificazione del loro rifiuto, le norme sulla *privacy* —:

se i dipendenti pubblici (Stato, enti locali, altre amministrazioni) siano tenuti o meno a rendersi riconoscibili in qualche modo quando sono interpellati per telefono dai cittadini e se il principio della riservatezza possa essere fatto valere in simili circostanze. (3-03587)

(12 marzo 1999)

**(Sezione 9 – Giacimenti petroliferi in Basilicata)**

**I) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei beni e delle attività culturali, per sapere — premesso che:

quasi tutto il territorio della regione Basilicata è interessato da importanti giaci-

cimenti petroliferi in grado di soddisfare circa il 10 per cento del fabbisogno nazionale;

dallo sfruttamento di tali giacimenti lo Stato risparmierebbe non meno di 20 mila miliardi;

le estrazioni petrolifere hanno effetti dirompenti sullo stato dell'ambiente e sulle prospettive di sviluppo del territorio lucano;

notevoli sono i danni alle significative ricchezze ambientali storico-culturali e turistiche;

è indispensabile una costante valutazione dei vari tipi di inquinamento causati o causabili dalle estrazioni suddette, anche in relazione alla esistenza di abbondanti risorse idriche e all'accertata sismicità del territorio lucano;

lo stesso Ministro dell'ambiente ritiene « necessario definire una strategia di sviluppo globale dell'area, sia sotto il profilo della produzione petrolifera, sia sotto il profilo della pianificazione delle aree protette, e dopo aver stimato i possibili margini di compatibilità tra le attività industriali e l'ambiente »;

il nuovo scenario federalista prevede per le regioni un vero ruolo di governo del proprio territorio;

il livello di disoccupazione in Basilicata (120 mila disoccupati) è intollerabile e preoccupante per la stessa convivenza civile;

le *royalties* previste sono per la regione Basilicata una contropartita del tutto insufficiente e irrisoria rispetto ai vantaggi dello Stato, e rispetto ai profili delle compagnie petrolifere —:

se si intenda:

a) affrontare rapidamente e complessivamente la questione petrolio e l'isti-

tuzione del Parco della Val d'Agri-Lagonegrese in sede di conferenza Stato-regioni, e, comunque, almeno in uno specifico incontro congiunto tra regione Basilicata, Ministro dell'ambiente e Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) attribuire alla regione Basilicata tutti i poteri autorizzativi per la ricerca e per le estrazioni petrolifere;

c) istituire in Val d'Agri una delle cinque zone franche proposte e richieste dal nostro Paese alla Cee;

d) promuovere, coinvolgendo la Confindustria, i sindacati e la regione, con alcuni operatori economici, uno specifico contratto o accordo di programma per allocare alcune attività industriali compatibili nelle aree maggiormente penalizzate, (Val d'Agri, Sauro, Camastra-Senisese-Lagonegrese) per una occupazione complessiva non inferiore alle 3 mila unità;

e) prevedere nei vari programmi di spesa ordinaria a carico del bilancio dello Stato e/o dei vari enti nazionali somme specifiche per il completamento e/o la realizzazione delle varie reti infrastrutturali (rete viaria principale, rete ferroviaria, reti di adduzione e distribuzione del gas metano, reti telefoniche e telematiche, eccetera) come indicato nei vari programmi regionali;

f) prevedere nel bilancio del ministero dei beni e delle attività culturali un congruo stanziamento per la realizzazione dei programmi di valorizzazione dei beni storico-archeologico-culturali presentati dalle sovrintendenze di Basilicata;

g) garantire alla regione Basilicata un finanziamento adeguato e poliennale per la difesa dell'ambiente e del suolo.

(2-00804)

« Ciani ».

(26 novembre 1997)

**(Sezione 10 - Discarica di Montecorvino Pugliano — Salerno)**

**L) Interpellanza e interrogazione:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

a seguito del fallimento della società Mazzarella, esercente un'industria di laterizi nel comune di Montecorvino Pugliano (Salerno), gli operai e gli impiegati della stessa si erano costituiti nella cooperativa « Fornaci marzo 88 » allo scopo di rilevarne e proseguirne l'attività, ai sensi della cosiddetta « legge Marcora »;

tale cooperativa, in società con le altre imprese primarie operatrici del settore, acquistava una cava di argilla già utilizzata dalla società Mazzarella su un'area di 24 ettari in località Parapoti del comune di Montecorvino Pugliano, nel cui ambito aveva progettato di localizzare il nuovo stabilimento;

non tenendo in alcun conto né la rilevanza del progetto né gli ingenti finanziamenti stanziati a favore dell'opera, sull'area della cava veniva ubicata una discarica di rifiuti di prima categoria, disponendosi l'occupazione in via di urgenza di circa 160.000 metri quadrati;

avverso gli atti di localizzazione e di espropriazione ai fini della realizzazione della discarica, la cooperativa « Fornaci marzo 88 », contestualmente al comune di Montecorvino, promuoveva ricorso dinanzi al Tar della Campania, che emanava apposita sentenza di rigetto (n. 515 del 1990);

la cooperativa promuoveva quindi appello dinanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato che, pronunciandosi in via definitiva con la decisione n. 197 del 3 febbraio 1998, depositata il 16 aprile dello stesso anno, accoglieva i motivi di appello, ponendo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri (costituitasi in giudizio

insieme al prefetto di Napoli) le spese sostenute dalla società appellante;

nonostante tale decisione abbia valore di *res iudicata*, la pubblica amministrazione non ha provveduto a garantirne l'esecuzione, consentendo la continuazione dell'attività di discarica, con grave pregiudizio per la salute e l'ambiente;

dalla vicenda segnalata emerge la grave illegittimità dell'operato sia della Presidenza del Consiglio dei ministri sia del prefetto di Napoli, in qualità di commissario delegato ex articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1994 e 7 ottobre 1994;

in particolare dalla sentenza del Consiglio di Stato emergono i seguenti elementi di valutazione:

a) l'incompetenza del prefetto di Napoli di adottare atti di natura espropriativa, con particolare riferimento al citato decreto di occupazione di urgenza così come si evince chiaramente dalla ricognizione dei poteri attribuiti a detto organo dalle richiamate ordinanze, che non contemplano potestà ablativo;

b) la Presidenza del Consiglio dei ministri ha inspiegabilmente ignorato la necessità e l'indifettibilità di individuare e di delimitare puntualmente i poteri conferiti dalle citate ordinanze;

c) la nomina del prefetto di Napoli quale commissario delegato e la sua sostituzione al commissario di Governo per gli interventi nel settore dello smaltimento dei rifiuti sono avvenute soltanto con l'ordinanza del 7 ottobre 1994, a dimostrazione del fatto che, prima di tale data, l'attività del prefetto si svolgeva in regime di *pro-rogatio*;

d) la proroga dello stato di emergenza è stata disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, organo incompetente, ed appare priva del benché minimo requisito sia procedurale, per potere essere qualificata quale nuova dichiarazione, sia di fatto, in quanto solo al verificarsi della

« catastrofe » possono attivarsi poteri eccezionali a mezzo dello strumento dell'emergenza;

e) la violazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contenente la prescrizione per cui le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti debbono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare, altresì fornendo un'adeguata motivazione;

f) il fondamento illegittimo della « discrezionalità » consentita al commissario delegato dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1994, in base al quale il suddetto commissario procede « adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme (...) », in quanto l'inciso « ove necessario » configura la necessità quanto meno dall'esternazione di una motivazione — che non sia di mero stile — sull'esercizio della deroga;

g) gli unici organi abilitati ad adottare ordinanze *extra ordinem* con riferimento alla disciplina di cui alla legge n. 225 del 1992 sono il Presidente del Consiglio dei ministri ed il prefetto competente per territorio; eppure, in aperto contrasto con detta normativa, un terzo, il commissario straordinario, sfruttando l'abnorme delega di poteri conferitigli, si è arrogato il potere di adottare egli stesso ordinanze *extra ordinem*;

h) l'articolo 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa avvalersi di commissari delegati e che il provvedimento di delega debba indicare il contenuto, i tempi e le modalità del suo esercizio, non essendo consentita alcuna autonomia o discrezionalità agli organi delegati;

i) l'ultimo comma del citato articolo 5 prevede la trasmissione delle stesse ordinanze ai sindaci interessati per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 142 del 1990; tale attività non solo non è mai stata espletata ma addirittura tutte le garanzie di cui alla stessa legge

n. 142 del 1990 sono state fatte oggetto di deroga, violando ancora una volta il dettato normativo;

l) la violazione degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge n. 225 del 1992, con specifico riferimento all'articolo 5, in quanto quest'ultima norma, se in casi eccezionali consente l'esercizio di poteri altrettanto eccezionali, pone tuttavia un limite, prevedendo che tali poteri siano esercitati « nel quadro » delle previsioni contenute negli articoli 12 e successivi della stessa legge; nella fattispecie, in realtà, sono state disattese tutte le incombenze procedurali imposte dal richiamato quadro normativo;

m) l'incompetenza del prefetto di Napoli ad adottare atti incidenti su altra provincia, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 225 del 1992, in quanto, mentre l'esercizio dei poteri di attivazione delle procedure può essere ricondotto in capo al commissario delegato (prefetto di Napoli), non altrettanto può dirsi per i poteri in materia di esproprio, da realizzarsi nel preciso ambito provinciale (nel caso di specie dal prefetto di Salerno), ai sensi della normativa vigente, non derogata, ovvero « mal derogata » (confronta sentenza della Corte dei conti n. 28 del 1996 nonché la sentenza della Corte costituzionale 9 novembre 1992, n. 418, che ha considerato la legge 24 febbraio 1992, n. 225, non modificativa della ripartizione di competenze tra Stato e regioni);

n) i provvedimenti prefettizi hanno natura meramente esecutiva delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, per cui giammai avrebbero potuto contenere previsioni in deroga a norme di legge;

o) l'assoluta illegittimità della deroga di norme che concorrono a determinare gli inderogabili principi generali dell'ordinamento, sancita dalla Corte costituzionale (sentenza n. 127 del 1995), tra le quali rientrano quelle attinenti al procedimento Via (valutazione di impatto ambientale) che, secondo le sentenze della stessa Corte (n. 219 del 1984 e n. 151 del

1986), costituisce una normativa di principi inderogabile, in quanto posta a salvaguardia di un bene supremo, il paesaggio, e, più in generale, dell'ambiente e della salute ambientale;

p) nel caso di specie, il commissario delegato, senza effettuare alcuna indagine e prescindendo da qualsiasi valutazione di impatto ambientale, ha ritenuto di localizzare la discarica nel raggio di 150 metri dalla sponda del fiume Parapoti, senza nemmeno sollecitare alcun intervento degli organi regionali —:

quali siano le ragioni per le quali la pubblica amministrazione non abbia posto in essere gli atti e le iniziative derivanti dall'obbligo di conformarsi alla pronuncia del Consiglio di Stato del 3 febbraio 1998, perpetuando un atteggiamento colpevole e di deprecabile inerzia;

quali iniziative il Governo intenda assumere in questa direzione e, in particolare, quali atti intenda adottare al fine di pervenire con la massima tempestività alla chiusura della discarica di Montecorvino Pugliano;

se il Governo abbia consapevolezza dell'elevato livello del rischio ambientale costantemente alimentato dall'attività della discarica di Montecorvino Pugliano;

quali iniziative intenda assumere per individuare e perseguire responsabilità di enti o di soggetti il cui comportamento è stato considerato illegittimo dal Consiglio di Stato.

(2-01239)

« Malgieri ».

(1° luglio 1998)

MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la discarica dei rifiuti solidi urbani di Montecorvino Pugliano situata in località Parapoti provoca gravissimi danni all'abi-

tato della frazione Macchia di Montecorvino Rovella;

il danno ambientale ed economico (dato anche dal deprezzamento di case e terreni), ricade per la maggior parte sugli abitanti del comune di Montecorvino Rovella —:

se non ritengano equo indennizzare dell'incalcolabile danno provocato dalla discarica di Paropoti il comune di Montecorvino Rovella garantendo anche ad esso la quota del ristoro. (3-04310)

(27 settembre 1999)

(ex 4-15408 del 10 febbraio 1998)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2935 — INTERVENTI NEL  
SETTORE DEI TRASPORTI (APPROVATO DALLA VIII  
COMMISSIONE DEL SENATO) (5507)**

**(A.C. 5507 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre  
1997, n. 457).*

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si intende nel senso che per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale, i benefici derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero alle 4000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo

318 del codice della navigazione è di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 3. Boghetta.**

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 1. Boghetta.**

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 2. Boghetta.**

**(A.C. 5507 — sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Incarichi di studi di fattibilità  
e progettazione).*

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a conferire incarichi di studi di fattibilità e di progettazione per i collegamenti internazionali intermodali nonché ad avvalersi di professionisti con specifica competenza per la valuta-

zione tecnico-economica degli studi e progetti stessi anche nella fase di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Governo trasmette una relazione annuale al Parlamento sugli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo e sui progetti interessati.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 4.** Boghetta.

*Sopprimere il comma 1.*

**2. 5.** Boghetta.

Al comma 1, dopo la parola: competenza *aggiungere le seguenti:* nel settore ferroviario.

**2. 2.** Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli studi di fattibilità e di progettazione di cui al comma 1 non possono essere conferiti a società partecipate o controllate dalle Ferrovie dello stato.

**2. 3.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 6.** Boghetta.

*Al comma 2, sostituire la parola: 2.500 con la seguente: 1.500.*

**2. 1.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

**2. 8.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 3.*

**2. 7.** Boghetta.

#### (A.C. 5507 – sezione 3)

#### ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 3.

*(Disposizioni varie).*

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 2007. Gli interventi relativi alle spese infrastrutturali fanno carico all'Autorità portuale di Genova o a soggetti con essa convenzionati.

2. I progetti di costruzione di ferrovie metropolitane e relative varianti approvati dalla regione competente e dal Ministero dei trasporti e della navigazione possono essere realizzati anche in pendenza del procedimento di approvazione del piano

dei trasporti pubblici di cui all'articolo 2, comma primo, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

3. Al fine di migliorare la mobilità nelle aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto di massa nonché al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3, da realizzare nell'ambito dei piani di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i comuni sono autorizzati a stipulare mutui decennali con onere di ammortamento assistito da contribuzione statale pari ad una rata annua costante posticipata inferiore di 1,5 punti percentuali al saggio applicato dalla Cassa depositi e prestiti, utilizzando, allo scopo, le disponibilità di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.

5. Per la realizzazione degli investimenti ferroviari del Corridoio n. 5 e collegamenti, con priorità per il tratto ferroviario Bergamo-Seregno, è autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ed è altresì autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2001. All'onere derivante dal presente comma, pari complessivamente a lire 5 miliardi per l'anno 2000, a lire 65 miliardi per l'anno 2001 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 per l'urgente predisposizione degli studi di fattibilità del tratto ferroviario Lecco-Molteno-Como. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1999, lire 1 miliardo per l'anno 2000 e lire 1 miliardo per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*Sopprimere il comma 1.*

#### **3. 15.** Boghetta.

*Sopprimere il comma 2.*

#### **\*3. 2.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Sopprimere il comma 2.*

#### **\*3. 16.** Boghetta.

*Al comma 2, dopo la parola: metropolitane aggiungere le seguenti: , ferrovie pubbliche o private di interesse locale*

#### **3. 3.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: nonché al controllo telematico fino alla fine del comma.*

**3. 4.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 3, sostituire le parole da: nonché al controllo telematico fino alla fine del comma, con le seguenti: con priorità per la tranvia Bergamo – S. Antonio – Bergamo – Torre Boldone.*

**3. 5.** Alborghetti, Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 3, sostituire le parole da: nonché al controllo telematico fino alla fine del comma, con le seguenti: con priorità per i collegamenti ferroviari esistenti o in corso di realizzazione con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa.*

**3. 6.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 3, sopprimere le parole: della circolazione e.*

**3. 7.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: Corridoio aggiungere la seguente: europeo*

**3. 17.** La Commissione.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto con le seguenti: , per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto.*

**3. 18.** La Commissione.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al fine di favorire l'intermodalità e dare attuazione agli investimenti nel set-

tore interportuale finanziati con le leggi 8 agosto 1995, n. 341, 20 dicembre 1996, n. 641 e 23 maggio 1997, n. 135, ovvero con ulteriori provvedimenti relativi ad interventi per le aree depresse è confermata la validità della graduatoria approvata in applicazione degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, successive modificazioni e relative procedure applicative.

**3. 14.** Duca, Attili, Giardiello.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Agli effetti degli articoli 1 e 13 e della tariffa, allegato E, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, si considerano pubbliche le acque dei laghi, dei fiumi, dei canali, dei bacini e delle lagune, anche se soggette a giurisdizione marittima, con esclusione di quelle dei porti marittimi classificati in esse insistenti.

**3. 1.** Gagliardi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'articolo 1 del decreto – legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto il caso in cui, per la stipula di tale contratto, le parti abbiano scelto la forma scritta.

**3. 8.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 746, è prorogato di ulteriori quaranta anni.

**3. 9.** Alborghetti, Stucchi, Bosco, Chincarini, Covre.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, comma 1, primo periodo, le parole: « alle ore 6 locali, ad esclusione di quelli effettuati nelle circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma – Fiumicino e Milano – Malpensa e » sono sostituite con le seguenti: « alle ore 7 locali, ad esclusione

**3. 10.** Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Bosco, Chincarini, Covre.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 17 è soppresso.

**3. 11.** Chincarini, Bosco, Covre.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Allo scopo di consentire il collegamento ferroviario Bergamo – Orio al Serio, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

**3. 12.** Alborghetti, Stucchi, Bosco, Chincarini, Covre.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto lacuale, il Ministro delle finanze procede all'affidamento in concessione a privati o enti locali delle aree demaniali dismesse circostanti le aree lacuali per la realizzazione di parcheggi.

**3. 13.** Chincarini, Bosco, Covre.

**(A.C. 5507 – sezione 4)**

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 4.

*(Funzioni di vigilanza sulla società  
Ferrovie dello Stato spa).*

1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per l'attuazione delle disposizioni sul trasporto combinato, contenute nella legge 23 dicembre 1997, n. 454, con particolare riguardo ai compiti di vigilanza previsti dall'articolo 6 della medesima legge n. 454 del 1997, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale in un numero massimo di venti unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche e nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato spa.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.*

**4. 2.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.*

**4. 4.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 1, sostituire le parole: appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, con le seguenti: scelte tra personale tecnico specializzato mediante appositi contratti professionali a termine e.*

**4. 5.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*4. 3.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*4. 6.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-BIS. — 1. Alle aree ricomprese nelle pertinenze di stazioni ferroviarie, porti e aeroporti non si applica l'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 marzo 1998, n. 114.

**4. 01.** Attili.

(A.C. 5507 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

*(Ristrutturazione e ammodernamento della stazione ferroviaria di Battipaglia).*

1. Ai fini di accelerare il coordinamento funzionale ed operativo nei sistemi regionali di trasporto, il Ministro dei trasporti e della navigazione affida, a decorrere dal 1° ottobre 1999, con proprio decreto, alle Ferrovie dello Stato spa la ristrutturazione e l'ammodernamento della stazione ferroviaria di Battipaglia.

2. All'onere di lire 5 miliardi per l'anno 1999 derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 2.** Boghetta.

*Sopprimere il comma 1.*

**5. 3.** Boghetta.

*Al comma 1, sostituire le parole:* affida, a decorrere dal 1° ottobre 1999, con proprio decreto, alle Ferrovie dello Stato spa *con le seguenti:* attribuisce, a decorrere dal 1° ottobre 1999, con proprio decreto, alle Ferrovie dello Stato spa le risorse per.

5. 1. Raffaldini.

*Sopprimere il comma 2.*

5. 4. Boghetta.

**(A.C. 5507 – sezione 6)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*(Fondo di solidarietà).*

1. La disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche per l'anno 1999.

2. Il Fondo di solidarietà, istituito dall'articolo 4 della legge 4 marzo 1981, n. 67, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la sua residua consistenza patrimoniale confluisce nel Fondo di solidarietà istituito con il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ferroviario stipulato il 18 novembre 1994.

3. Il trasferimento di cui al comma 2 è esente da imposte.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tutti i risarcimenti e gli addebiti riconducibili all'intervento del

fondo estinto sono posti a carico del Fondo di solidarietà, che interverrà secondo le regole del proprio statuto e del proprio regolamento.

6. 1. Duca.

**(A.C. 5507 – sezione 7)**

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).*

1. I contratti di servizio di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della stessa legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.

2. I beni e gli impianti delle ferrovie indicati all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, già sottoposti a vincolo di reversibilità a favore dello Stato, sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni. Tali beni, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con lo Stato. I trasferimenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

3. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi non ripianati, relativi agli anni 1997-1998, di tutte le aziende di trasporto pubblico ferroviario in concessione ed in gestione commissariale con un contributo rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il contributo è ripartito con i criteri e le modalità indicati

nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194. Entro il predetto limite le aziende stesse sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuna delle banche interessate le relative quote di ammortamento.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 7.

*Sopprimere il comma 2.*

##### 7. 6. Governo.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Le suddette aziende, sulle linee delle ferrovie dello Stato, non possono effettuare servizi per conto delle ferrovie stesse, fino a quando le medesime aziende non abbiano raggiunto il pareggio tra i costi e i ricavi.

##### 7. 4. Bosco, Chincarini, Covre

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

##### \*7. 2. Governo.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

##### \*7. 5. Raffaldini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Le compensazioni economiche per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto di cui all'articolo 16, comma 1, costituenti contributi volti ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli esercizi delle aziende di trasporto, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

##### 7. 1. Eduardo Bruno, Muzio.

#### (A.C. 5507 - sezione 8)

#### ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 8.

*(Allineamento delle aliquote contributive per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto).*

1. Per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale.

2. L'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'INPS dal Mini-

stero dei trasporti e della navigazione mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi per l'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del medesimo comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

*Sopprimerlo.*

##### 8. 1. Bosco, Chincarini, Covre

*Al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2000 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2000*

##### 8. 3. La Commissione.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare parametrato al maggior onere ad essi derivante dall'attuazione dell'arti-

colo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, assicurando comunque la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. Procedure e modalità per l'attuazione del presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza unificata.

5. All'onere derivante dal precedente comma, valutato in lire 1.100 miliardi e comunque da rideterminarsi ogni anno in base all'onere effettivo di cui al comma 4, in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

##### 8. 2. Raffaldini, Merlo, Rogna Manassero di Costigliole, Mammola, Boghetta, Stajano, Eduardo Bruno.

#### (A.C. 5507 — sezione 9)

#### ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 9.

*(Modifiche al codice della navigazione).*

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 119 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

« Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole

della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 9.**

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.*

**9. 1.** Savarese, Bocchino.

**(A.C. 5507 – sezione 10)**

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 10.**

*(Navigazione valida per il conseguimento di titoli professionali).*

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Il terzo comma del medesimo articolo 298 è sostituito dal seguente:

« La navigazione richiesta per il conseguimento dei certificati di abilitazione della gente di mare deve essere effettuata in acque marittime ».

**(A.C. 5507 – sezione 11)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 11.**

*(Norme sul trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali

lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con un contributo rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Il contributo è ripartito con i criteri e le modalità indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare per investimenti la quota di contributo eccedente il 30 per cento del disavanzo.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2013, a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. All'articolo 2, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 11.**

*Sopprimerlo*

**11. 1.** Bosco, Chincarini, Covre

*Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 1999, si provvede con le seguenti: si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**11. 2.** La Commissione.

**(A.C. 5507 – sezione 12)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

*(Interventi a sostegno del trasporto rapido di massa).*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato è elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 37 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ai fini della realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi già approvati.

3. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti statali di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, approvano i progetti relativi agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 3, gli enti locali possono avvalersi dei competenti servizi tecnici del Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, sono trasferiti agli enti beneficiari i contributi necessari alla realizzazione dell'opera.

6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le opportune direttive al fine di coordinare ed uniformare l'attività di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge un'azione di monitoraggio e di vigilanza sulla regolare attuazione degli interventi anche con riferimento al rispetto dei tempi programmati, attraverso un'attività ispettiva presso gli enti beneficiari.

8. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 211 del 1992, le parole: « di massima » sono sostituite dalla seguente: « definitiva ». La progettazione definitiva è richiesta anche per l'allocatione delle risorse stanziata dall'articolo 50 comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 39 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 e a lire 37 miliardi per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12  
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 1.*

**12. 2.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 2.*

**12. 3.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* Per gli interventi *sino a:* n. 30 *con le seguenti:* Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

**\*12. 11.** Governo.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* Per gli interventi *sino a:* n. 30 *con le seguenti:* Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

**\*12. 13.** Duca.

*Sopprimere il comma 3.*

**12. 4.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 4.*

**12. 5.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 5.*

**12. 6.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 6.*

**12. 7.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 7.*

**12. 8.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 8.*

**12. 9.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 9.*

**12. 10.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 9, sostituire le parole:* mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 *con le seguenti:* , per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni

*Conseguentemente, al medesimo comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**12. 14.** La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Per gli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzato un ulteriore limite di impegno decennale, a carico dello Stato, di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 1999 destinati alla tranvia Bergamo S. Antonio – Bergamo Torre Boldone. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

**12. 12.** Alborghetti, Bosco, Chincarini, Covre.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis (Modifica alla legge 17 maggio 1999, n. 144) – 1. Il comma 5 dell'ar-

articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

« 5. È concesso alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un credito di imposta, nei limiti delle risorse di cui al comma 6, commisurato alle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti statali alle piccole e medie imprese industriali. Il credito d'imposta è concesso per le materie prime e i semilavorati destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna e per i semilavorati e i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imposte sul valore aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la nuova normativa. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante ».

**12. 01.** *(nuova formulazione).* Attili.

**(A.C. 5507 – sezione 13)**

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

*(Interventi a favore del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni le regioni a

statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo un piano di ripartizione adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il piano è inviato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 20 miliardi annue per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

*Sopprimerlo.*

**13. 1.** Bosco, Chincarini, Covre

*Al comma 2, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 con le seguenti: , per gli anni 2000 e 2001, me-*

dianete corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### 13. 2. La Commissione

#### (A.C. 5507 – sezione 14)

#### ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 14.

*(Proroga della concessione dell'esercizio della Ferrovia Principe-Granarolo).*

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio, si accorda al comune di Genova, e per esso all'Azienda mobilità e trasporti, con decorrenza 27 dicembre 1997, la proroga della concessione di esercizio della linea ferroviaria Principe-Granarolo per il tempo strettamente necessario alla definizione degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 14.

*Sopprimerlo.*

### 14. 1. Savarese, Bocchino.

#### (A.C. 5507 – sezione 15)

#### ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 15.

*(Modifica dell'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).*

1. L'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. *(Norme assistenziali)* — 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, con decreto da emanare di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci nonché delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo è destinato all'assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie.

2. Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269, recante "Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi" è abrogato.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale".

4. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla nomina del liquidatore che potrà avvalersi del personale in servizio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per

il liquidatore e per il personale utilizzato con onere a carico del “Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale” ».

2. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui al comma 3 dell'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

*Sopprimerlo.*

**15. 1.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 1.*

**15. 2.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale saldo attivo derivante dalla liquidazione è versato all'entrata del bilancio dello Stato.*

**15. 3.** Attili.

**(A.C. 5507 – sezione 16)**

#### ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

*(Disposizione per la provincia di Reggio Emilia).*

1. Sono attribuite alla provincia di Reggio Emilia, in conformità ai principi di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni

relative al rilascio della concessione per la gestione dello scalo di Dinazzano e del compendio ferroviario relativo al trasporto merci nel distretto delle ceramiche, attualmente compresi nella concessione statale sulla costruzione e l'esercizio delle Ferrovie Reggiane – linea Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

*Sopprimerlo.*

**\*16. 1.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimerlo.*

**\*16. 2.** Boghetta.

**(A.C. 5507 – sezione 17)**

#### ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

*(Proventi contravvenzionali).*

1. I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2134, derivanti dall'accertamento delle violazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sono soggetti a riparto.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

*Sopprimerlo.*

**17. 3.** Savarese, Bocchino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili ».

**17. 1.** (nuova formulazione) Galletti, Cento, Gardiol.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Al comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « di loro competenza e » sono inserite le seguenti: « in misura non inferiore al 10 per cento dei proventi stessi »

**17. 2.** Galletti.

**(A.C. 5507 – sezione 18)**

#### ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

*(Modifiche agli articoli 18 e 20  
della legge 28 gennaio 1994, n. 84).*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b*) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare ».

2. All'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*1-bis.* Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità portuali relativi a con-

cessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

*Sopprimerlo.*

**18. 2.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: « al netto delle rinfuse liquide » sono sostituite dalle seguenti: « al netto dell'ottanta per cento delle rinfuse liquide ».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: agli articoli 18 e 20 della con la seguente: alla.*

**18. 1.** Piscitello.

*Sopprimere il comma 1.*

**18. 3.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 2.*

**18. 4.** Savarese, Bocchino.

**(A.C. 5507 – sezione 19)**

#### ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

*(Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali).*

1. L'aumento dell'onere derivante dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, valutato in ulteriori 17 miliardi di lire, è posto a carico della gestione com-

missariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, che provvede anche con l'accensione di mutui ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1990. A tal fine è autorizzata la concessione a favore del Fondo gestione medesimo di un limite di impegno quindicennale di lire 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 1,7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 19.

*Sopprimerlo.*

##### 19. 1. Savarese, Bocchino.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. Ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i dipendenti del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali che, avendo presentato domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1988 ai sensi del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, sono stati collocati in

pensionamento anticipato con leggi successive, è riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

3. La gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è autorizzata ad erogare alle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i dipendenti del fondo stesso, le somme relative al beneficio di cui al comma 2 sulla base di apposita rendicontazione. L'onere derivante, pari a lire quindici miliardi, è posto a carico del fondo medesimo. A tal fine è autorizzata la concessione a favore del fondo gestione di un limite di impegno quindicennale di lire 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 1,7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

##### 19. 2. Boghetta, Malentacchi.

*(A.C. 5507 – sezione 20)*

#### ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 20.

*(Concessione di costruzione e di esercizio della tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa).*

1. Alla Società Ferrovie Nord Milano Esercizio spa è concessa, ai sensi del testo

unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, la costruzione della tratta ferroviaria Busto Arsizio (località Sacconago) — confine aeroportuale di Malpensa per il collegamento della linea Novara-Saronno-Seregno e quindi della rete Ferrovie Nord Milano Esercizio con l'aeroporto della Malpensa.

2. Alla stessa Società Ferrovie Nord Milano Esercizio spa è concesso anche, sempre ai sensi del testo unico di cui al comma 1, l'esercizio della nuova tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa Ovest fino all'interno del sedime aeroportuale.

3. Le concessioni di cui al presente articolo avranno validità fino al 17 marzo 2016.

**(A.C. 5507 — sezione 21)**

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 21.**

*(Interventi per l'escavazione  
dei porti marittimi nazionali).*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno 1998, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 21.**

*Sopprimerlo.*

**21. 1.** Boghetta.

**(A.C. 5507 — sezione 22)**

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 22.**

*(Gettone di presenza per i componenti delle  
commissioni di esame per il conseguimento  
delle patenti nautiche).*

1. Ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche operanti presso l'Autorità marittima e presso gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previste dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, è attribuito un gettone di presenza di importo da determinare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente aumento delle tariffe previste dalla tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di nautica da diporto, annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, nonché mediante aumento delle tariffe di cui ai punti 7 e 13 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, il cui importo affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. All'aumento delle tariffe di cui al comma 2 si provvede con appositi provvedimenti amministrativi da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**(A.C. 5507 — sezione 23)****ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 23.***(Realizzazione e sviluppo dei sistemi  
informativi automatizzati).*

1. Per la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati si applicano, relativamente agli oneri per i componenti, anche esterni, delle commissioni di valutazione, di collaudo e per il direttore dei lavori, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Con decreto dirigenziale sono ripartite, per le diverse professionalità e per i diversi carichi di lavoro, le competenze di cui al comma 1.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 23.***Al comma 1, sostituire le parole: articolo  
20 con le seguenti: articolo 21.***23. 1.** Duca.**(A.C. 5507 — sezione 24)****ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 24.***(Navigazione ad uso privato  
o in conto proprio nelle acque marittime).*

1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della naviga-

zione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.

2. Agli effetti del comma 1 si intende:

a) per uso privato, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;

b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.

3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandati e condotti dal proprietario dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni già previste dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole unità di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità.

4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unità destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232.

5. I requisiti di idoneità e di sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2, lettera b), sono determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unità è destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in conto

proprio si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unità è destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.

6. Le unità indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime unità non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno.

**(A.C. 5507 – sezione 25)**

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 25.**

*(Obbligo del conseguimento della qualifica di « autorizzato » per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri nelle zone di navigazione interna della laguna veneta).*

1. L'articolo 520 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

« ART. 520. *(Mansioni richiedenti titolo professionale).* Il personale imbarcato per mansioni richiedenti titolo professionale sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione, di linea, nelle zone di navigazione interna della laguna veneta, deve essere provvisto di titolo professionale ma-

ritimo equivalente a quello richiesto per la navigazione interna ed avere conseguito la qualifica di « autorizzato » secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna.

Il personale imbarcato per la condotta di navi adibite ai servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le procedure indicate dalla normativa regionale, deve conseguire l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale imbarcato sulle navi destinate al servizio di trasporto di passeggeri in navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta, ove acquisiscano i servizi nelle zone lagunari di navigazione marittima e ancorché, ai sensi dell'articolo 24 del codice e dell'articolo 4 del presente regolamento, estendano i viaggi alle zone lagunari di navigazione interna ».

**(A.C. 5507 – sezione 26)**

**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 26.**

*(Violazioni della disciplina della navigazione interna).*

1. Le violazioni alla disciplina della navigazione interna, stabilita dalle regioni ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non costituiscono violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione.

**SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO  
26 DEL DISEGNO DI LEGGE.**

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
26. 01 DEL GOVERNO**

*All'articolo aggiuntivo 26. 01, comma 1, lettera a), dopo le parole: le insegne di*

esercizio *aggiungere le seguenti*: con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari.

**0. 26. 01. 1.** Turrone.

*All'articolo aggiuntivo 26. 01, comma 1, sopprimere la lettera a).*

**0. 26. 01. 6.** Turrone.

*All'articolo aggiuntivo 26. 01, comma 1, lettera a), dopo le parole: le insegne di esercizio aggiungere le seguenti: limitatamente alle complanari delle autostrade.*

**0. 26. 01. 2.** Turrone.

*All'articolo aggiuntivo 26. 01, comma 1, lettera c), capoverso 14, primo periodo, sostituire le parole: l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci con le seguenti: il proprietario del cartello ed il proprietario del suolo privato nei modi di legge a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre venti.*

**0. 26. 01. 3.** Turrone.

*All'articolo aggiuntivo 26. 01, comma 1, lettera c), capoverso 14, secondo periodo, sostituire le parole da: e a custodirlo ponendo il relativo onere con le seguenti: e la sua custodia ponendo i relativi oneri.*

**0. 26. 01. 4.** Turrone.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*All'articolo aggiuntivo 26. 01, comma 1, lettera c), dopo il capoverso 14 aggiungere il seguente:*

*14-bis* Non è consentita la collocazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle

leggi nn. 1089 del 1939, 1497 del 1939, 431 del 1985 e della legge n. 394 del 1991. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 14. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle demolizioni ai sensi del comma 14.

**0. 26. 01. 5.** Turrone.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis. — 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 7 è aggiunto il seguente periodo: « Sono consentite infine le insegne di esercizio purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e le condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici. »

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada ».

c) Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 14. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubbli-

citari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e a custodirlo ponendo il relativo onere a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

15. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza — ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge ».

#### 26. 01. Governo.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis. — 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 10. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, e

all'articolo 200, comma 2-bis, utilizzati dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.

11. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 10 è soggetto, ove il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

#### 26. 02. Governo.

*(A.C. 5507 — sezione 27)*

### ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 27.

*(Modifiche agli articoli 119 e 126 del nuovo codice della strada).*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida »;

b) all'articolo 119, comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma della patente C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione

medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale »;

c) all'articolo 126, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità ».

#### EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 27.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: unità sanitaria locale, aggiungere le seguenti: o da medico specialista diabetologo nell'ambito dell'esercizio di attività privata.*

##### **27. 1.** Savarese, Bocchino, Bosco.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27 bis (Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) — 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa ecce-

zionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti dell'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico dei veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile. »

b) il comma 2-bis, aggiunto dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, viene sostituito dal seguente:

« 2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfetario, in aggiunta alla tassa di circolazione, pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a 3 e 4 assi e le combinazioni a 6 o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo « A » è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi degli indennizzi sopradetti affluiscono in un apposito capitolo di stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e verranno assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto nell'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al

punto 5 dell'articolo 34 aumentati di due volte e dai successivi punti 21 e 22 »

c) al comma 3, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

« h) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;

i) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole ».

d) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole « per la rimanente rete viaria » sono aggiunte le parole: « , salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b) »;

2) alla lettera a), le parole « con il limite massimo di 13,44 metri per gli autoveicoli isolati, 20,16 metri per gli autotreni e 17,36 metri per gli autoarticolati » sono sostituite dalle seguenti: « i limiti stabiliti dall'articolo 61 »;

3) alla lettera b) le parole « lettera e) e lettera g) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera g), lettera h), lettera i) »;

4) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 metri e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.

e) Alla fine del comma 10, è aggiunto il seguente periodo: « Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione, non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio dei carico ».

f) Il comma. 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche

una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000. »;

g) Il comma 19 è sostituito del seguente:

« 19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizione di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 235.000 a lire 940.000. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali od in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate nel comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato »;

h) Al comma 21, dopo le parole: « lettera n) » sono aggiunte le parole: « salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose »;

i) Il comma 23 è sostituito con il seguente:

« 23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo,

ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo ».

l) Il comma 24, è sostituito con il seguente:

« 24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo 1, sezione II del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni non comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta ».

m) Il comma 25, è sostituito dal seguente:

« 25. Nelle ipotesi di violazione, dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e relativo trasporto rimane a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni' come sopra impartite non sono osservate,

si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi ».

n) Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti

« 25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e dei relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.;

25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.;

25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.

25-quinquies. Ove indicati gli importi delle sanzioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 10 vanno sostituiti con importi non rivalutati ai sensi dell'articolo 195, comma 3, rispettivamente: « lire un milione/quattro milioni e lire duecentomila/ottocentomila ».

2. Alla fine del comma 11 dell'articolo 167, è aggiunto il seguente periodo: « La

franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tal caso non decade la validità dell'autorizzazione ».

3. Alla fine del comma 12 dell'articolo 176, è aggiunto il seguente periodo: « Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazioni dell'ente proprietario della strada ».

4. Sono abrogate tutte le norme del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo.

#### **27. 02.** Mammola

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*ART. 27-bis. (Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). — 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole. « ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione »;*

*b) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ».*

2. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito con il seguente:

« 1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il

quale restano consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti ».

#### **27. 05.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*ART. 27-bis. (Modifiche all'articolo 20 del nuovo codice della strada). — 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole. « ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione »*

*b) al comma 3 il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria »*

#### **27. 01.** Armaroli, Mazzocchi.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*ART. 27-bis. (Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada). — 1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:*

« a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di mo-

tocarrozzette, nonché agli eventuali passeggeri ».

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1, i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purché dotati di cellula di sicurezza a prova di *crash*, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma »

2. Le disposizioni di cui all'articolo 171, come modificato dal presente articolo, en-

trano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**27. 03.** (nuova formulazione). Stajano, Di Luca.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis. — 1. All'articolo 13, numero 2, capoverso B, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « purché muniti di carta di circolazione ».

**27. 04.** Becchetti.